Immagine che contiene clipart

Descrizione generata automaticamente

**Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro**.

**Premessa**

Al fine di tutelare la salute e incrementare negli ambienti di lavoro l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19, l’azienda assume il presente protocollo aziendale di regolamentazione in attuazione:

- dell’Avviso Comune del 13 marzo 2020 sottoscritto da ANAV-ASSTRA-AGENS e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA-CISAL, UGL-FNA;

- del Protocollo nazionale sottoscritto da Confindustria e dalle OO.SS.LL. confederali, su invito del Governo, in data 14 marzo 2020 ed aggiornato il 24 aprile 2020 di cui all’allegato 14 al DPCM 7 agosto 2020 come prorogato dal DOCM 7 settembre 2020;

- del DPCM 7 agosto 2020 e relativi allegati come modificato dal DPCM 7 settembre 2020 e in particolare allegato 15 di cui all’allegato A del DPCM 7 settembre 2020 recante “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico”;

-delle eventuali prescrizioni introdotte dalle Regioni e/o Province, in ragione delle diverse condizioni territoriali e logistiche, con ordinanza della Regione Basilicata n.33 del 7 settembre 2020;

- degli esiti della consultazione del medico competente, delle RSA e del RLS avvenuta in data 08.09.2020

Attraverso l’adozione del presente protocollo l’azienda intende fornire:

- prescrizioni adeguate cui il personale deve attenersi, in base alle mansioni e ai contesti lavorativi e con particolare riferimento al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI), al fine di contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio;

- una comunicazione adeguata agli utenti del servizio di trasporto e ai terzi che entrino in contatto con l’azienda e il suo personale riguardo alle regole di comportamento generale da osservare contenute nelle “Linee Guida” citate in premessa.

Il personale, gli utenti del servizio di trasporto ed i terzi sono impegnati a uniformarsi scrupolosamente alle indicazioni del presente protocollo e ad adottare in ogni circostanza comportamenti responsabilmente cauti al fine di mantenere in sicurezza l’azienda e i mezzi di trasporto impiegati nell’esercizio dell’attività

**Autolinee & Autonoleggi deAngelisBus Srl**  
75010 GROTTOLE (Mt) – Corso Umberto I, 28 – Tel. 0835.758126 – Fax 0835.758907   
P.Iva 01238100778 – Email: Info@deangelisbus.it – Web: [www.deangelisbus.it](http://www.deangelisbus.it)   
Autorimessa: 75010 GROTTOLE (MT) – Via degli Arcioni / 75100 MATERA – Via della Tecnica UNI ISO 9001:2008   
 CERTIFICATO N°:23833/08/S

**Misure di precauzione**

1. Informazione

2. Comunicazione all’utenza del servizio di trasporto

3. Modalità di ingresso in azienda

4. Modalità di accesso dei fornitori esterni

5. Pulizia e sanificazione in azienda

6. Precauzioni igieniche personali

7. Dispositivi di protezione individuale

8. Gestione spazi comuni

9. Organizzazione aziendale

10. Gestione entrata e uscita dei dipendenti

11. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione

12. Gestione di una persona sintomatica in azienda

13. Sorveglianza sanitaria / medico competente/ RLS

14. Aggiornamento del protocollo aziendale di regolamentazione

1. **INFORMAZIONE**

L’azienda consegna copia del presente regolamento a tutti i lavoratori e ai visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione, clienti, ecc.) e provvede all’affissione dello stesso all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali nonché sul proprio *sito web.*

All’ingresso e nelle aree aziendali maggiormente frequentate, in posizione visibile, sono altresì affissi *depliant* informativi riguardanti comportamenti, condotte e cautele da osservare. In particolare le informazioni riguardano:

- obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) e altri sintomi influenzali (tosse secca, mal di gola ecc.) e di chiamare telefonicamente il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;

- consapevolezza e accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda, dovendolo altresì tempestivamente dichiarare, qualora, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di rischio (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc);

- l’obbligo per i lavoratori dell’azienda, per i dipendenti di imprese appaltatrici che operano presso l’azienda e per i visitatori esterni di informare tempestivamente e responsabilmente, a seconda dei casi, il datore di lavoro o un responsabile aziendale della presenza di qualsiasi sintomo riferibile alla infezione da COVID-19 durante l’espletamento della prestazione lavorativa o la visita in azienda, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;

- l’impegno dei lavoratori dell’azienda, dei dipendenti di imprese appaltatrici che operano presso l’azienda e dei visitatori esterni a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro o responsabile aziendale nel fare accesso in azienda e a bordo dei mezzi di trasporto (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani, tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene e rispettosi di quanto previsto dall’allegato 19 al DPCM 7 agosto 2020, prorogato dal DPCM 7 settembre 2020).

In questo contesto l’azienda prevede uno specifico obbligo a carico dei responsabili (Ufficio del Personale e/o Ufficio Tecnico) di informare/formare il personale in merito alle procedure di rilevazione della temperatura corporea laddove specificamente previsto, al corretto uso e alla gestione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) quali mascherine, guanti, tute, ecc. laddove previsti e, per quanto riguarda il personale viaggiante, agli obblighi cui è tenuto durante i servizi di trasporto. Lo svolgimento della predetta attività informativa/formativa deve essere opportunamente documentato (es. fogli presenza, consegna materiale informativo, ecc.) e la documentazione sottoscritta dai lavoratori che vi hanno partecipato

L’azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

L’Azienda evidenzia che la mancata attuazione del protocollo, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Eventuali comportamenti difformi da parte dei lavoratori dell’azienda solleveranno la stessa da responsabilità nei confronti degli stessi lavoratori e, nel contempo, avranno riflesso sul rapporto di lavoro ai sensi della legislazione vigente.

Oltre a rispettare quanto sopra previsto, il personale viaggiante a tutela della salute propria e di quella dei passeggeri è obbligato durante il servizio di trasporto a:

-mantenere il distanziamento di 1 metro dai passeggeri e indossare la mascherina chirurgica per tutta la durata del servizio di trasporto.

-osservare e far osservare ai passeggeri le procedure di salita e discesa dall’autobus;

- il personale viaggiante è tenuto altresì a rispettare ogni altra prescrizione prevista dal presente protocollo.

**2. COMUNICAZIONE ALL’UTENZA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO**

L’Azienda adotta idonei sistemi di informazione e divulgazione [cfr. [infografica](https://www.anav.it/wp-content/uploads/2020/09/infografica-tpl_blu2_14-09-2020.pdf)], relativi alle regole comportamentali che l’utenza del servizio di trasporto, predisponendo forme di comunicazione su ogni mezzo di trasporto anche sul corretto utilizzo del DPI, ai sensi delle “Linee Guida” citate in premessa, è obbligata a tenere a bordo degli autobus e negli stessi luoghi di transito (obbligo di indossare la mascherina di comunità per la protezione del naso e della bocca, durante il viaggio, di mantenere il necessario distanziamento sociale a bordo dell’autobus rispetto agli altri passeggeri e al conducente, luoghi di attesa, nelle stazioni, nella fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto e durante il trasporto medesimo, ecc).

E’ fatto divieto ai passeggeri di avvicinarsi al conducente, anche solo per chiedere informazioni.

In particolare, all’utenza è fatto obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie a bordo dei mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo di indossare la mascherina i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina. Possono fare a meno della mascherina anche gli accompagnatori e gli operatori di assistenza se il tipo di disabilità è incompatibile con l’uso della mascherina stessa.

Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale, problematiche psichiatriche o comportamentali, o non autosufficienti con necessità di supporto, possono, nei luoghi pubblici, ridurre la distanza di sicurezza anche al di sotto di 1 metro con i propri accompagnatori o operatori di assistenza (siano essi lavoratori volontari e non, parenti, conoscenti etc). Il distanziamento di un metro non è necessario nel caso si tratti di persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili, previa autodichiarazione della sussistenza del predetta qualità al momento dell’utilizzazione del mezzo di trasporto (esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi, ma con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi . Sono altresì esclusi dall’obbligo del distanziamento i minori accompagnati e i passeggeri non vedenti se accompagnati da persona che vive nella stessa unità abitativa. Per i non vedenti non accompagnati da persona convivente, l’Azienda si adopera per garantire la fruibilità del servizio in sicurezza.

Laddove non sia possibile derogare al distanziamento interpersonale, la distanza dovrà essere rispettata in tutte le fasi del viaggio.

I passeggeri sono quindi informati sulle regole di comportamento generale contenute nelle “Linee Guida” citate in premessa e che ciascun individuo deve aver cura di osservare con senso di responsabilità per la tutela della salute propria e del prossimo e al fine di evitare le relative conseguenze e sanzioni da parte delle Autorità competenti. La sussistenza della relazione interpersonale che consente la deroga al distanziamento potrà essere verificata dalle autorità competenti in sede di accertamento in fase di controllo.

La responsabilità individuale di tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico rimane un punto essenziale per garantire il distanziamento sociale, misure igieniche, nonché prevenire comportamenti che possono aumentare il rischio di contagio.

**3. MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA DEI LAVORATORI**

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea.

Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni di seguito riportate - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie aziendali, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. Si [allega specifica informativa](file:///C:\Users\pecci.ANAV2015\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\Q11W82ZL\V) in merito.

A tal fine si provvede in particolare a:

- rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisito. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali;

- fornire anche oralmente l’informativa sul trattamento dei dati personali;

- applicare le misure di sicurezza e organizzative a

dottate per proteggere i dati GDPR (General Data Protection Regulation - Regolamento UE in vigore dal 25 maggio 2018);

- assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore;

- raccogliere i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19

L’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

**4. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI**

Al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti l’azienda si impegna a comunicare ai propri fornitori, in via preventiva e comunque prima dell’ingresso in azienda, le procedure, percorsi e tempistiche di accesso adottate .

Espletate le procedure di ingresso i fornitori saranno tenuti ad adottare i seguenti comportamenti:

Per l’accesso di fornitori esterni si adottano procedure, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.

L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del presente Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

- gli autisti dei mezzi di trasporto (es. trasporto di carburanti destinati ai depositi/cisterne interne aziendali, di forniture di materiali per officine interne ed uffici, ecc.) dovranno attenersi alla rigorosa distanza di 1 metro per l’approntamento delle attività di scarico e rimanere a bordo dei propri mezzi nei tempi di attesa. In nessun caso potranno accedere agli uffici;

- i fornitori di cui sia necessario l’ingresso nei locali aziendali (imprese di pulizie, manutenzione, clienti, ecc.) dovranno sottostare a tutte le regole aziendali valide per il personale dipendente, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 3;

- i fornitori potranno utilizzare solo i servizi igienici dedicati, oggetto di igienizzazione giornaliera. E’ vietato l’utilizzo di servizi igienici riservati ai lavoratori dell’azienda.

In caso di appalti da eseguirsi nei locali e/o pertinenze aziendali, l’azienda consegnerà o trasmetterà copia del presente protocollo all’impresa appaltatrice che assumerà contrattualmente l’impegno a renderne preventivamente edotti i lavoratori addetti all’appalto. L’azienda deve vigilare affinché i lavoratori della stessa impresa appaltatrice o delle imprese terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

Qualora lavoratori dipendenti da aziende terze operanti nello stesso sito aziendale (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) risultassero positivi al COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.

Sarà altresì ridotto per quanto possibile l’accesso ai visitatori.

**5. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA**

Ai fini del presente protocollo si intende per:

- igienizzazione, il processo equivalente alla detersione, che consiste nella rimozione e nell’allontanamento dello sporco e dei microrganismi in esso presenti, con conseguente riduzione della carica microbica. La detersione è un intervento obbligatorio prima della disinfezione perché lo sporco è ricco di microrganismi in grado di ridurre l’attività dei disinfettanti;

- disinfezione, il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;

- sanificazione, il complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell’aria.

Le predette operazioni di igienizzazione, disinfezione e sanificazione sono svolte dall’azienda nel rispetto delle disposizioni previste dalle circolari n. 5443 del 22 febbraio 2020 e n. 17644 del 22 maggio 2020 del Ministero della Salute e delle indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, in particolare:

L’azienda garantisce la igienizzazione giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro (incluse tastiere, schermi touch, mouse, ecc.) e delle aree comuni e di svago, nonché la disinfezione frequente di superfici e oggetti esposti al contatto con maggiore frequenza.

L’azienda procede altresì all’igienizzazione, sanificazione e disinfezione degli autobus, effettuando l’igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione periodica nel rispetto delle disposizioni previste dalle specifiche circolari n. 5443 del 22 febbraio 2020 e n. 17644 del 22 maggio 2020 del Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità. In caso di cambio del conducente nel corso di un servizio, il conducente subentrante effettua la disinfezione del volante, della leva del cambio e della cintura di sicurezza quando cambia il conducente. L’Azienda adotta, altresì, interventi straordinari di sanificazione degli autobus a cadenza più ravvicinata, ove necessario tra un servizio e l’altro.

La sanificazione e l’igienizzazione riguarda tutte le parti frequentate da viaggiatori, lavoratori, clienti, fornitori e/o altri visitatori. Le procedure di igienizzazione vengono effettuate anche per biglietterie e sale di attesa, ove presenti.

Nel caso di presenza di una persona con sospetta infezione da COVID-19 all’interno dei locali aziendali o dei mezzi, si procede nel più breve tempo alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

Le operazioni di igienizzazione, disinfezione e sanificazione svolte sono opportunamente annotate dall’azienda con indicazione dei luoghi sanificati, della cadenza temporale adottata e delle tipologie di disinfettanti utilizzati (con allegazione dei documenti relativi ai prodotti utilizzati). La relativa documentazione è conservata per sei mesi.

Sono messe in atto, inoltre, tutte le misure possibili volte ad avere il maggior ricambio naturale d’aria negli ambienti chiusi, siano questi veicoli oppure uffici, intensificando, laddove possibile, la manutenzione degli impianti di aerazione.

**6. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI**

Tutte le persone presenti in azienda sono obbligate ad adottare le necessarie precauzioni igieniche.

E’ raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone con i detergenti messi a disposizione dall’azienda.

Nei locali aziendali distanti dai servizi igienici e sugli autobus, in punti facilmente individuabili e accessibili, sono collocati e costantemente mantenuti e riforniti distributori di gel per l’igienizzazione frequente delle mani. La superficie esterna dei dispenser è oggetto di frequente igienizzazione da parte del personale preposto, in particolare quando non si tratti di dispositivi a raggi infrarossi. Per i dispenser collocati sull’autobus l’igienizzazione, nel corso di un servizio, sarà effettuata dal conducente. Ove possibile, l’azienda provvede a installare dispenser anche a uso dei passeggeri.

Sia nei locali igienici che nei luoghi dagli stessi distanti e sugli autobus sono affissi *depliant* con l’invito a un frequente uso da parte di tutti gli operatori.

Si ricorda che la corretta e frequente igienizzazione delle mani con acqua e sapone esclude la necessità di ricorrere al gel.

**7. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

Le mascherine sono dispositivi di protezione individuale, da utilizzare in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità. Il D.L. 18/2020, all’art. 16, indica le mascherine chirurgiche reperibili in commercio.

Ai lavoratori che condividono spazi comuni e a quelli che non possono lavorare sistematicamente ad una distanza superiore ad 1 metro l’azienda mette a disposizione mascherine chirurgiche e/o mascherine monouso o lavabili in materiale multistrato idonee a fornire un’adeguata barriera, tali da coprire dal mento al naso e da garantire aderenza e respirabilità come previsto dall’articolo 1, commi 4 e 5 del PCM 7 agosto 2020 come prorogato dal DPCM 7 settembre 2020. I lavoratori sono tenuti ad indossarle.

Ai lavoratori che lavorano sistematicamente a una distanza interpersonale inferiore ad 1 metro, sempreché non siano possibili altre soluzioni organizzative, l’azienda mette a disposizione mascherine chirurgiche e/o mascherine monouso, tali da coprire dal mento al naso e da garantire aderenza e respirabilità, nonchè gli eventuali altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.) individuati con il supporto del medico competente e conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. I lavoratori sono tenuti a indossare i predetti dispositivi.

Nelle ipotesi di lavoro sistematico a distanza inferiore a un metro e in mancanza di mascherine, l’Azienda, con il supporto del medico competente, individua le ipotesi alternative.

Per quanto riguarda il personale viaggiante, l’azienda adotta tutti i possibili accorgimenti atti al distanziamento di almeno un metro del posto di guida dai passeggeri, oltre a mettere a disposizione le mascherine già sopra indicate che il personale è tenuto a indossare per tutta la durata del servizio.

L’azienda potrà decidere di dotare il personale viaggiante di ulteriori mascherine per gestire eventuali situazioni di emergenza riferibili a passeggeri che ne siano provvisoriamente sprovvisti.

Un’esplicita indicazione all’uso delle mascherine da parte dei conducenti e delle mascherine e dei guanti da parte dell’altro personale di controllo e/o di servizio è contenuta, tra l’altro, nella circolare del Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, n. 14916 del 29 aprile 2020, qui richiamabile per analogia, recante per oggetto “Indicazioni per la rimodulazione delle misure contenitive di fase 2 in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre, nell’ottica della ripresa del pendolarismo, nel contesto dell’emergenza SARS-COV-“.

La salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo avvengono secondo flussi separati. In particolare, la salita dei passeggeri sugli autobus è consentita normalmente dalla porta centrale e dalla porta posteriore salvo venga individuata modalità diversa allo scopo di evitare contatto tra chi scende e chi sale, rispettando idonei tempi di attesa, anche eventualmente con un’apertura differenziata delle porte.

Per il personale viaggiante per il quale la distanza di un metro dall’utenza non sia possibile, è previsto l’utilizzo degli appositi dispositivi di protezione individuale.

Laddove sia possibile, si procede a installare apparati per l’acquisto self-service dei biglietti, che dovranno essere sanificate più volte al giorno, contrassegnando con specifici adesivi le distanze di sicurezza. I passeggeri dovranno comunque dotarsi di apposite protezioni (mascherine).

Allo scopo di evitare assembramenti di passeggeri a bordo dell’autobus e in modo da consentire il rispetto della distanza di un metro tra gli stessi, l’Azienda adotta pratiche di esplicita individuazione dei sedili che non possono essere occupati contrassegnandoli con appositi markers.

L’Azienda, al fine di assicurare il regolare servizio di trasporto pubblico, anche extraurbano, nel caso in cui le altre misure non siano sufficienti a tal fine, , può derogare al rispetto della distanza di un metro, garantendo un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all’80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, prevedendo una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti.

Sui mezzi adibiti a trasporto pubblico con posti a sedere disposti solo in affiancamento orizzontale è garantita l’alternanza dei posti, salvo l’utilizzo di separatori già esistenti e/o rimovibili.

Il distanziamento di un metro non è necessario nel caso si tratti di persone che vivono nella stessa unità abitativa nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili, [si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi, ma con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi . L’utenza è informata e consapevole che, nell' eventuale fase di accertamento della violazione alla prescrizione del distanziamento interpersonale potrà essere resa autodichiarazione della sussistenza della predetta qualità, di cui è ritenuta l’unica responsabile, ai fini di un efficace tracciamento dei soggetti in questione.

L’Azienda provvede inoltre a mettere in atto tutte le misure possibili volte ad avere il maggior ricambio naturale d’aria negli ambienti chiusi, siano questi veicoli oppure uffici. Il ricambio dell’aria deve essere costante, predisponendo in modo stabile l’apertura dei finestrini o di altre prese di area naturale.

**8. GESTIONE SPAZI COMUNI**

Si intendono per spazi aziendali comuni : uffici aziendali , autorimesse.

L’accesso agli spazi aziendali comuni è contingentato, comprese le mense aziendali e gli spogliatoi, con la previsione di una ventilazione continua dei locali ed è previsto:

- un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi;

- il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano;

- un’adeguata organizzazione degli spazi;

- la sanificazione degli spogliatoi;

- la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

9. **ORGANIZZAZIONE AZIENDALE**

Nel rispetto delle previsioni e delle prerogative stabilite dal CCNL l’azienda adotta le precauzioni funzionali di seguito indicate al fine di garantire la continuazione dell’attività dell’azienda:

- disporre, ove necessario, la chiusura di tutti i reparti non operativi o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza;

- rimodulare i livelli produttivi, previa autorizzazione delle competenti autorità per l’erogazione dei servizi di trasporto di persone;

- stabilire, ove necessario, una diversa organizzazione del lavoro dei dipendenti con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;

- utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza;

- utilizzare gli ammortizzatori sociali disponibili ai sensi del D.L. n. 18/2020 e degli eventuali provvedimenti successivi in raccordo agli istituti contrattuali generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro anche utilizzando i permessi e periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti;

- nel caso di ricorso agli ammortizzatori sociali, valutare la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale o settori omogenei, se del caso anche con opportune rotazioni;

- previa autorizzazione dell’Agenzia per la mobilità territoriale competente e degli Enti titolari, sospendere la vendita e il controllo dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi;

- sospendere l’attività di bigliettazione a bordo dei mezzi da parte degli autisti.

Sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, salvo quelle del personale viaggiante.

Il lavoro a distanza continua a essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause)

E’ necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati a esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, a esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni.

L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.

**10. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI**

Si potranno favorire orari di ingresso/uscita scaglionati dagli impianti.

Dove è possibile si dedica una porta di entrata e una porta di uscita dagli spazi comuni e si garantisce la presenza di detergenti opportunamente segnalati.

E’ garantita la presenza di detergenti opportunamente segnalati e collocati in punti facilmente individuabili vicino alle zone di ingresso/uscita.

11. **SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE**

Sono limitati gli spostamenti all’interno del sito aziendale al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali.

Sono vietate le riunioni in presenza. Solamente se necessarie e urgenti, ove non fosse possibile il collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali.

Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria.

In sostituzione, è possibile effettuare la formazione a distanza.

Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo, l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso).

12. **GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA**

La persona presente in azienda che sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, al RLS o altro responsabile aziendale; si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e ad avvertire immediatamente le autorità sanitarie competenti.

L’azienda collabora con le Autorità sanitarie per l’individuazione degli eventuali contatti stretti di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al Covid-19 e, nel periodo dell’indagine, potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente i locali aziendali, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

Il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.

Nel caso un passeggero manifesti, a bordo dell’autobus, sintomi riconducibili all’infezione per il Covid-19, il personale viaggiante dovrà chiedere al passeggero stesso – fermo restando l’uso della mascherina protettiva - di sedere, ove possibile, isolato rispetto agli altri passeggeri, dovrà informare le Autorità sanitarie e su indicazione di queste fermare l’autobus per consentirne lo sbarco. Il personale viaggiante chiederà agli altri passeggeri di scendere dall’autobus per consentirne la ventilazione e – compatibilmente con il luogo della fermata – la disinfezione prima della ripresa del servizio trasporto. Su indicazione delle Autorità sanitarie potrà essere richiesto cautelativamente ai contatti stretti del passeggero sintomatico di non risalire a bordo.

**13. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS**

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute.

Vanno privilegiate le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia. La sorveglianza sanitaria periodica non deve essere interrotta.

Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS. Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti, provvedendo alla loro tutela nel rispetto della privacy.

Il medico competente sarà coinvolto per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID-19. La sorveglianza sanitaria porrà particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età.

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”. (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

14. **AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE**

Il mancato rispetto del presente protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

E’ costituito in azienda un comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali, ove presenti, e del RLS. Il comitato opera al fine di valutare l’applicazione e la verifica delle regole del presente protocollo.



Lì, 10 settembre 2020

Amministratore Unico

dott.ssa Tiziana De Angelis

